



## **Titolo**

Società sportiva - acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico – art. 20-bis NOIF – termini – natura perentoria

## **Descrizione**

Sono perentori i termini fissati dai commi 7 e 8 dell'art. 20 bis delle NOIF. Ciò consegue dall'art. 32 del CGS, nella parte in cui prevede che *“5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.”* nonché dal comma 6 dell'art. 44, del medesimo CGS che statuisce che *“Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”*. Da tale ultima disposizione emerge che all'interno dell'ordinamento *de quo* la regola è costituita dalla perentorietà dei termini – pienamente giustificata dal principio di celerità del giudizio sportivo – e non già dalla loro natura meramente ordinatoria.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 80/CFA/2024-2025/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Caso

## **Riferimenti normativi**

art. 20-bis, commi 7 e 8, NOIF; art. 32 NOIF; art. 44, comma 6, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0080 CFA dell'8 gennaio 2025 (Procura federale/sigg.ri Davide Venturato-Stefano Michelazzi-Giorgio Schiavo-Guido Passerini-Legnago S.r.l.)**